



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74 - Tel.06-36858315-Fax- 36858211

www.fihp.org / e-mail – gs@fihp.org

COMUNICATO UFFICIALE n.1

Roma, 10 gennaio 2008

La Commissione di Appello Federale della FIHP composta dai signori :

Avvocato Enrico VALENTINI – Presidente (Relatore)

Avvocato Pierdomenico JOVINO – Componente

Avvocato Rocco QUARTUCCIO – Componente

Si è riunita in data 20.12.2007 per decidere in ordine al ricorso presentato dalla **Associazione Sportiva Dilettantistica Hockey Marzotto Valdagno** avverso il Provvedimento del Giudice Unico Nazionale (C.U. Nr 56/07) con il quale, quest'ultimo, comminava alla odierna appellante **la sanzione della squalifica del Campo di gara per una giornata con obbligo di disputare l'incontro senza la partecipazione della propria tifoseria.**

Svolgimento del procedimento

Con ricorso del 14.12.2007 l'associazione sportiva Hockey Valdagno in persona del suo presidente Dino Dario REPELE ed a mezzo degli avvocati Fausto POZZAN e Concetto ROMEO, proponeva gravame avverso la deliberazione del GUN, di cui al C.U. nr 56/07) che , in danno della ricorrente, *aveva disposto la squalifica per una giornata del campo di gara con obbligo di disputare l'incontro senza la partecipazione della propria tifoseria.*

Detta decisione trovava la sua giustificazione nel rapporto del Commissario Speciale (Coordinatore) presente alla gara che evidenziava come, al termine della gara del 4.12.2007 svoltasi a Valdagno tra la locale squadra e l'Hockey Viareggio, i tifosi del Valdagno si sono resi autori di un nutrito lancio di sassi anche di grandi dimensioni in direzione del pullman dei tifosi ospiti che subiva danni alla carrozzeria e inoltre un sasso colpiva una agente delle Forze dell'Ordine che veniva ricoverato presso il locale pronto soccorso dopo avergli praticato le prime cure presso l'infermeria del palazzetto dello Sport.

Detta decisione veniva impugnata dalla Hockey Valdagno la quale a mezzo dei propri legali rappresentanti ed avvocati chiedeva a questo Giudice :

in via principale :

dichiarare la nullità e la illegittimità del provvedimento impugnato e oggetto del presente ricorso , nonché di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto , connesso o correlato

in via subordinata :

dichiarare la nullità e la inefficacia il provvedimento impugnato perché lo stesso in violazione dell'articolo 69 comma 5 del vigente regolamento di disciplina FIHP non reca i ne i termini entro i quali il provvedimento deve essere impugnato, ne l'organo a cui l'impugnazione deve essere rivolta

../..

nel merito

riformare la decisione del GUN e conseguentemente, in ordine ai fatti di cui trattasi annullare la sanzione della squalifica del campo di gara per una giornata con l'obbligo di disputare l'incontro senza la partecipazione della propria tifoseria e comminare all'appellante la sola sanzione dell'ammenda di € 250,00

L'udienza di discussione veniva fissata per il giorno **18.12.2007** ed in quella sede veniva convocata la società appellante la quale era presente per mezzo dei suoi legali.

Preliminarmente **l'Avvocato Pozzan** faceva presente di rivestire l'incarico di Tecnico Federale e che pertanto **si asteneva dalla difesa tecnica** della Hockey Valdagno lasciando l'onere al co-difensore Avvocato Romeo.

Veniva quindi sentito l'avvocato Romeo il quale pur riportandosi al ricorso chiede termine per memoria esplicativa e per meglio argomentare, come da invito del Collegio, sul disposto dell'articolo 58 nr 1 lettera b) del Regolamento di Giustizia e disciplina nonché in ordine al coordinamento relativamente alla dinamica dei fatti tra la relazione del Commissario speciale e il supplemento di referto arbitrale.

Il collegio rinviava la discussione **al 20.12.2007 ore 13,30 concedendo termine** per memorie **sino alle ore 12** dello stesso giorno.

Il 20.12.2007 il Collegio deliberava rigettando l'impugnazione - comunicando immediatamente il dispositivo - per i seguenti

MOTIVI

L'Hockey Valdagno fonda le proprie tesi difensive su alcuni punti che si possono così riassumere:

- a- Violazione di legge , per avere basato il GU la propria decisione su un atto privo di validità ai sensi dell'articolo 70 del vigente regolamento di disciplina della FIHP - Secondo la tesi della Società infatti il provvedimento era stato adottato sulla base della relazione di un Dirigente Federale presente alla partita e che non aveva titolo alcuno per poter inviare all'organo giudicante di prime cure alcun rapporto;
- b- Eccesso di potere per avere il GU travisato i fatti e dato degli stessi un'erronea valutazione . Sostiene inoltre l'assenza della responsabilità oggettiva in capo alla società appellante in quanto i fatti scaturigine del provvedimento impugnato si sono verificati al fuori dell'impianto di gara e comunque su una pubblica via
- c- fuori dal potenziale e doveroso controllo la cui carenza avrebbe legittimato una sanzione.
- d- Violazione di legge per non avere il GU nel provvedimento di cui si tratta indicato ne i termini entri i quali lo stesso deve essere impugnato, ne l'organo cui l'impugnazione deve essere rivolta.
- e- Inoltre contestava nel merito la dinamica dei fatti che a dire della ricorrente erano diversi da come sono stati rappresentati sia dal commissario speciale che dagli arbitri

Si impone di valutare preliminarmente la procedibilità/ricevibilità del ricorso, rilevata già in sede di prima udienza, proposto dalla Società Valdagno proprio in relazione alla mancata comunicazione alla società direttamente interessata, della proposizione del gravame.

L'articolo 58 del regolamento di disciplina della FIHP regola le modalità di presentazione delle impugnative che devono :

- a- *Essere indirizzate all'Organo che ha emesso il provvedimento di primo grado...*
- b- *Essere inviate in pari data e con lo stesso mezzo alle Società ed alle persone direttamente interessate ; la ricevuta della lettera raccomandata deve essere allegata all'atto spedito all'organo che ha emesso il provvedimento ...*
- c- *Riportare gli estremi del provvedimento che si intende impugnare e l'esposizione sommaria delle ragioni di fatto e di diritto che sostengono il gravame con l'indicazione delle norme che si assumono violate*
- d- *Essere accompagnate dalla ricevuta del conto corrente attestante il pagamento della tassa di reclamo*

L'articolo 60 comma 2 dello stesso Regolamento, sancisce la irricevibilità o meglio l'improcedibilità dei ricorsi presentati qualora non rispondenti alle richieste dell'articolo 58.

Ora esaminando il ricorso della società Hockey Valdagno è evidente come lo stesso sia stato **inviato alla società Hockey G.C. Viareggio**, i cui tifosi erano stati vittime delle intemperanze di quelli del Valdagno.

Appare evidente che la modifica o meno del provvedimento impugnato è assolutamente indifferente per la Società Viareggina avendo la stessa già disputato la partita con il Valdagno e non essendo nemmeno vittima diretta del comportamento della tifoseria avversaria.

Al contrario chi ha un interesse attuale ,concreto e diretto alla modifica del provvedimento appare la società prossima avversaria casalinga della Società appellante.

Il concetto di "direttamente interessata" va desunto infatti partendo dalla considerazione che la modifica del provvedimento produca degli effetti immediati e diretti sulla persona o sulla società interessata.

Nessun pregiudizio e/o situazione favorevole infatti poteva derivare dalla modifica del provvedimento alla Società Hockey Viareggio mentre al contrario la modifica di quanto stabilito dal giudice di prime cure avrebbe potuto portare un effetto pregiudizievole per la società che deve affrontare in campionato la società ricorrente.

È quindi ovvio dedurre come l'onere di invio del ricorso, incombente sulla società ricorrente, avrebbe dovuto essere assolto con l'invio dell'impugnazione alla società che stando al provvedimento del giudice avrebbe dovuto affrontare il Valdagno in campo neutro e senza pubblico e non alla Società del Viareggio che appare totalmente indifferente.

Ciò chiarito è evidente che la comunicazione effettuata non soddisfa l'obbligo ex articolo dell'articolo 58 comma 1 lettera b) del Regolamento di disciplina rendendo improcedibile /irricevibile il ricorso.

Pur essendo assorbente detto motivo di improcedibilità che rende irrilevanti gli altri motivi di ricorso va comunque detto, incidenter tantum, come le **doglianze della Società ricorrente in ordine ai motivi di cui al ricorso sono prive di pregio alcuno.**

Infatti *sulla lamentata illegittimità del provvedimento in quanto basato su un documento che non sarebbe conforme al dettato dell'articolo 59 del Regolamento di gare e campionati* va detto che in

realtà la comunicazione degli episodi di violenza avvenuti fuori dell'impianto di Valdagno è perfettamente legittima e regolare provenendo dal Coordinatore dei commissari di campo quindi anch'egli commissario di campo.

Va chiarito comunque che i Commissari di campo per regolamento possono essere o palesi, quando preavvertono le società della loro presenza all'incontro, oppure speciali, cioè in incognito. In quest'ultimo caso gli stessi devono riferire quanto succede all'interno della pista, nei locali dell'impianto, del comportamento del pubblico sia fuori che dentro il palazzetto dello sport e relazionare su eventuali anomalie o problemi.

Ora il Coordinatore dei commissari di campo, essendo colui che designa sia i commissari di Campo palesi o Speciali è anch'egli commissario speciale ed in tale veste ha l'onere di vigilare su le anomalie e riferire agli organi appositi, senza necessità di farsi nominare da nessuno.

Pertanto la comunicazione effettuata dallo stesso è assolutamente legittima .

Sulla carenza di responsabilità oggettiva in capo alla società per il comportamento, certamente esecrabile, dei propri sostenitori le asserzioni della società ricorrente **sono prive di pregio anche e soprattutto alla luce di quanto sostenuto dal referto arbitrale che indica la presenza di assembramenti di tifosi , con conseguente difficoltà per gli arbitri di uscire, già da fuori dell'impianto.** Non solo ma sia la presenza delle forze dell'ordine è indicativa dell'ambiente che si era creato nei pressi del campo di gara.

Al tutto va aggiunta che il luogo del lancio dei sassi è non molto distante dall'ubicazione dell'impianto di gioco.

Tutto ciò evidenzia la presenza di una responsabilità oggettiva in capo alla ricorrente.

Totalmente infondata appare invece la censura mossa in ordine alla mancata indicazione nel provvedimento dei termini e dell'organo a cui presentare il ricorso essendo il tutto contenuto nel regolamento di disciplina perfettamente a conoscenza della società Hockey Valdagno.

P.q.m.

La Commissione di Appello Federale

DELIBERA

Di dichiarare improcedibile il ricorso presentato dalla società Toyota Hockey Valdagno non risultando adempiuto il disposto dell'articolo 58 nr 1 lettera b del regolamento di disciplina. Dispone l'incameramento della tassa di reclamo.

Roma 20.12.2007

F.to Avv. Enrico VALENTINI – Presidente (Relatore)

F.to Avv. Pierdomenico JOVINO – Componente

F.to Avv. Rocco QUARTUCCIO – Componente